



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

A tutti i Dirigenti degli Istituti Statali
di ogni ordine e grado

AT di Varese

AI referenti per l'inclusione

Istituti Statali di ogni ordine e grado

AT Varese

Alle Scuole Paritarie

della provincia di Varese

Oggetto: sentenza n. 9795/2021 del 14/09/2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022 - RIFLESSIONI

Stante diverse richieste pervenute a questo ufficio, su sollecitazione della rete AT-CTS-CTI, Scuola Polo per l'inclusione e scuole polo per la formazione, in merito alla sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, che ha annullato i modelli nazionali di PEI emanati dal Ministero dell'Istruzione, si condividono alcune riflessioni e suggerimenti, ferma restando l'autonomia di ogni singola istituzione scolastica.

La Nota Operativa del Ministero dell'Istruzione n. 2044 del 17 settembre 2021 ha dato solo alcune indicazioni operative per la redazione dei PEI per l' a.s. 2021-2022. Nello specifico, ha chiarito che resta in vigore quanto stabilito dal D. Lgs. 66/2017 ("Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità"), integrato e modificato D. Lgs. 96/2019, rinviando ai seguenti articoli dello stesso D. Lgs:

- a) L'art. 7 (*), relativo al "Piano Educativo Individualizzato", in particolare il comma 2 (sotto riportato, che si invita a leggere integralmente), che modifica la L. 104/1992 in materia di PEI (art. 12, comma 5), dove sono riportate nelle lettere dalla a) alla h) le seguenti indicazioni: chi deve redigere e approvare il "nuovo" PEI (lettera a); a quale documentazione fare riferimento (lettera b); i contenuti del PEI (lettera c, d, e, f); i tempi di redazione (lettera g).
- b) L'art. 9 (**), relativo ai "Gruppi per l'inclusione scolastica", in particolare a quanto riportato dal D. Lgs. 96/2019 rispetto ai GLO - Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione -, nel quale si fa esplicito riferimento alla composizione e alle funzioni dei GLO (comma 10) e si stabilisce il principio della partecipazione degli/delle studenti con disabilità ai GLO (comma 11).

Inoltre, il Ministero dell'Istruzione, per l'elaborazione dei PEI, esplicita che le "Istituzioni scolastiche potranno ricorrere alla precedente modulistica già adoperata nell'a.s.2019/20, riadattata secondo le disposizioni sopra richiamate, contenute agli artt. 7 e 9 del D.Lgs 66/2017, prestando attenzione a non confliggere con i motivi di censura indicati nella sentenza, cui comunque si rimanda per un'attenta lettura e applicazione".

In particolare, si dovrà tener conto dei motivi di censura del ricorso incidenti nel merito, tra cui:

Motivo di censura	Chiarimento del Ministero
Composizione e funzioni del GLO	Non devono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia
Possibilità di frequenza con orario ridotto	Non può essere previsto per gli alunni e le alunne con disabilità un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria
Esonero dalle materie per gli studenti con disabilità	Non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate;
Assegnazione delle risorse professionali per il sostegno e l'assistenza	Non si possono predeterminare, attraverso un "range", le ore di sostegno attribuibili dal GLO agli alunni/e con disabilità

Da ultimo, il Ministero dell'Istruzione sottolinea che i PEI vanno redatti entro i termini indicati all'art. 7, comma 2, lettera g) del citato D.Lgs. 66/2017, ossia "in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre".

Alla luce della sentenza del TAR e della Nota operativa del Ministero dell'Istruzione, risultano evidenti alcune conseguenze:

1. non esiste un modello nazionale di PEI da seguire obbligatoriamente;
2. i modelli forniti dal Ministero dell'Istruzione con il Decreto Interministeriale n. 182/2020 non possono essere utilizzati "tali e quali" per redigere il PEI nell'anno corrente;
3. gli istituti scolastici non possono utilizzare i modelli in uso precedentemente se non hanno recepito le modifiche alla L. 104/92 apportate dai D. Lgs. 66/2017 e 96/2019, con particolare riguardo agli articoli 7 (*) e 9 (**);
4. l'impossibilità di un orario ridotto di frequenza alle lezioni dovuto a terapie e/o prestazioni di natura sanitaria, salvo possibilità di recupero delle ore impegnate;
5. non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate.

Per quanto concerne la riduzione oraria per terapie riabilitative, si ritiene che, all'interno del PEI, in raccordo con l'équipe sanitaria e su richiesta della famiglie, si possa comunque prevedere, nell'ottica di un progetto integrato con specifico riferimento anche al Progetto Individuale (art. 7 – comma 2 - lettera f del citato D.Lgs 66) ed al Progetto di Vita che lo comprende, la possibilità di proseguire le terapie (facilitatori del contesto esterno e personale); la riabilitazione non può che essere

comunque ritenuta necessità preminente agli stessi substrati sia dell'apprendimento, sia della vita di relazione con gli altri, stante l'impossibilità di avere nella scuola specialisti atti alla riabilitazione stessa e stante i tempi e le risorse possibili e disponibili presso il sistema sanitario. Il bene, lo stare bene dell'alunna/a con disabilità è preminente sempre, oltre le nomenclature formali amministrative e le categorie gerarchiche di definizione delle discendenze dalle norme sorgenti.

In merito "all'esonero generalizzato", si ritiene che tale affermazione si rifaccia di più al concetto di integrazione che di inclusione. Inclusione è includere nella comunità scolastica ogni alunno con le proprie differenze e necessità, superando ogni idea di omologazione che è fortemente contrastante con l'inclusione; proprio la personalizzazione ed individualizzazione di un percorso educativo e di apprendimento dovrebbero guidare la scuola ed essere la base di una scuola inclusiva. Dunque in accordo con la famiglia, in ottica ICF, sulla base dell'idea di "accomodamento ragionevole" (convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità), il GLO prevede un percorso/processo che mira al rispetto di ogni azione inclusiva e può definire momenti di attività in piccolo gruppo o anche individuale esterni alla classe (a solo esempio indicativo, si pensi a momenti di de-stress per grosse difficoltà comportamentali, o di recupero attentivo... rinforzo individualizzato di apprendimento ... marcia di avvicinamento relazionale per un grave disturbo dello spettro autistico...)

Conseguentemente a quanto riportato, ogni scuola potrà adeguare i modelli trasmessi dal Ministero coerentemente alla normativa ancora vigente, cioè il D. Lgs. 66/2017 e 96/2019.

Diversi suggerimenti sono disponibili nel web: webinar, articoli, slide. Si ritiene utile segnalare a tal proposito, la modulistica proposta dall'Università di Verona che, sulla base di una sperimentazione avviata nell'a.s. 2017-2018 ha definito modelli coerenti alla normativa, uno per ogni ordine di scuola, scaricabili gratuitamente in formato word dal sito www.icf-scuola.it (sezione strumenti).

Si allegano inoltre delle slide, prodotto dalla rete AT-CTS-CTI.

Cordialità.

In condivisione con:

Dirigente Cristina Boracchi (Polo Ambito 35)
Dirigente Salvatore Consolo (Polo Ambito 34)
Dirigente Francesca Capello (Scuola Polo Incl.)
Dirigente M. Rosa Rossi (Polo Formazione A34)
Dirigente Elisabetta Rossi (Polo Formazione A35)

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV

Giuseppe CARCANO

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso
connesse

Referente area inclusione:
Luigi Macchi 0332 257168
Simonetta Bralia 0332 257133

(*) Art. 7 – Piano educativo individualizzato - comma 2

2. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

a) è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9;

b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e alla riduzione delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS.

c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) identico (è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.)

2-bis. La realizzazione delle misure attuative, di cui al comma 2, avviene ad invarianza di spesa e nel rispetto del limite dell'organico docente ed ATA assegnato a livello regionale e la dotazione organica complessiva non può essere incrementata in conseguenza dell'attivazione degli interventi previsti dal predetto comma 2, ivi compreso l'adeguamento dell'organico delle istituzioni scolastiche alle situazioni di fatto.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al presente articolo e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche.

() Art. 9 – Gruppi per l'inclusione scolastica - comma 10 -11**

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

11. All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.